



# Comune di Settimo Rottaro

## Città Metropolitana di Torino

Originale

CONSIGLIO COMUNALE DEL  
DELIBERAZIONE N.

21/12/2023  
24

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175

L'anno **2023**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50, 2° comma del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
OTTOGALLI MASSIMO - Presidente	Presidente	X	
BARATTO CRISTIANO - Consigliere	Consigliere	X	
REVIGLIONE LAURO PIERINO - Consigliere	Consigliere	X	
LIVADARIU VASILE - Consigliere	Consigliere	X	
ODDONO LUCA - Consigliere	Consigliere		X
BESSONE MASSIMO - Consigliere	Consigliere	X	
BOGLIA FABRIZIO - Consigliere	Consigliere	X	
FERRARO MARIELLA - Consigliere	Consigliere	X	
CODA GIAN CARLO - Consigliere	Consigliere		X
CIMA UMBERTO - Consigliere	Consigliere		X
VALGUARNERA ELENA - Consigliere	Consigliere		X
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Con l'intervento del Segretario **Dr. CALVETTI Claudio**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. **OTTOGALLI MASSIMO** in qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

## **Deliberazione n. 24 del 21/12/2023**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175

Parere di Regolarità Tecnica e Contabile

Sulla proposta della presente Deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:  
Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000):

Responsabile della regolarità contabile del settore competente (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000):

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Amministrativo

**OTTOGALLI Massimo**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e, in particolare:

- l'articolo 20, "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; disponendo inoltre che devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro; e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.; è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

- l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

DATO atto che entro il 31 dicembre 2023 occorre procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2022 individuando quelle che, eventualmente, debbono essere dismesse;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

DATO ATTO che la Struttura del Dipartimento del Tesoro di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le **Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche**, che contengono, tra l'altro, **uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni**, detenute al 31 dicembre 2022, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, già richiamato nonché le schede di rilevazione per: a) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022; b) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2022; c) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022; d) la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato;

CONSIDERATO che l'esito della revisione, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate dal Comune di Settimo Rottaro al 31 dicembre 2022 risulta essere il seguente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
Società	Obiettivi di servizio	Quota	Mantenimento/Dismissioni e relativa motivazione
Società Canavesana Servizi S.p.A	Attività di gestione e raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi	0,50%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
Società Metropolitana Acque Torino SMAT	Servizio idrico integrato	0,00002%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.

DATO ATTO che non risultano rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Settimo Rottaro presso le succitate società;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni possedute, in cui si preveda il mantenimento delle sopraelencate partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che:

- il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000;

- secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D. Lgs. 267/2000;
- nel merito della sottostante proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra espresso e richiamato;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 7

FAVOREVOLI: N. 7

CONTRARI: N. 0

ASTENUTI: N. 0

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE la "revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022", così come risultante nell'allegato A), e il "censimento delle partecipazioni pubbliche" come risultante nell'allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
3. di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti, alle Società partecipate, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016, individuato nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017;
4. di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, "*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*", con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2015;
5. di pubblicare il presente atto nel sito internet istituzionale dell'Ente;

con successiva e separata votazione, resi nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 7

FAVOREVOLI: N. 7

CONTRARI: N. 0

ASTENUTI: N. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dare attuazione con immediatezza a quanto con essa previsto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
OTTOGALLI MASSIMO

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. CALVETTI Claudio

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/03/2024 al 05/04/2024.  
come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Settimo Rottaro, lì 21/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Dr. CALVETTI Claudio

---

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**Divenuta esecutiva in data 21/12/2023**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Settimo Rottaro, lì 21/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. CALVETTI Claudio

---